

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1992

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307,
recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un costante sviluppo della nautica da diporto in concomitanza con una sempre più massiccia fruizione del mare e delle coste a fini di balneazione e sportivi. Di qui la necessità di porre ogni attenzione alla tutela dell'incolumità pubblica privilegiando le iniziative volte ad aumentarne la sicurezza, problema che non può essere sottovalutato soprattutto durante la stagione estiva.

Il sistema sanzionatorio vigente in materia di violazioni delle disposizioni sulla nautica da diporto è basato, in particolare, sugli articoli 29 e 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. L'articolo 29 prevede una sanzione amministrativa (da lire 400 mila a lire 2 milioni) nell'ipotesi di assunzione del comando delle unità da diporto con patente scaduta, mentre l'articolo 39 prevede la pena dell'arresto (da 5 giorni a sei mesi) o l'ammenda (da lire 1 milione a lire 2 milioni) nell'ipotesi di comando o condotta senza la prescritta abilitazione.

Il sistema è completato da numerose altre disposizioni in materia di polizia e sicurezza della navigazione (articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione), di copertura assicurativa, di dotazioni di sicurezza, nonché fiscali.

Peraltro, al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti, con le modifiche introdotte dall'articolo 1 è stata presa in considerazione la velocità dei mezzi natanti in prossimità della costa, prevedendo un'apposita sanzione pecuniaria ove la stessa velocità sia superiore a sei nodi.

Con autonoma sanzione pecuniaria viene, poi, punita la pericolosità della condotta del mezzo nautico.

Articolo 2.

In seguito alle modifiche apportate all'articolo 39 della legge n. 50 del 1971 con l'articolo 1 del presente decreto, si è reso necessario provvedere al coordinamento dell'articolo 29 della stessa legge n. 50 del 1971 che ad esso si richiama.

Articolo 3.

Con l'articolo 18 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, si è consentita, nell'ambito di vigenza del decreto, la conduzione senza patente di unità da diporto con motore di potenza non superiore a 75 CV., allo scopo precipuo di arginare la prassi del cosiddetto «depotenziamento», consistente nel commercializzare e condurre motori per natanti omologati con potenza inferiore ai 25 CV. ma suscettibili di essere sfruttati per potenze notevolmente superiori. Tutto ciò allo scopo anche di eludere l'obbligo di conseguire la prescritta abilitazione.

Al riguardo il legislatore è già intervenuto con l'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, disponendo che i possessori di detti motori possono sanare la propria posizione inoltrando apposita istanza per chiedere il riaccertamento della potenza del motore. La stessa legge prevede che in attesa del predetto accertamento, il certificato attestante la potenza può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione dell'interessato. Per effetto di tale dichiarazione scattava l'obbligo di conseguire l'abilitazione per la conduzione delle unità da diporto spinte dai motori in questione, obbligo venuto meno nel periodo di vigenza dell'articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 1995, sopra citato.

Con il successivo decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, all'articolo 18, in considera-

zione delle perplessità emerse sia presso la stampa specializzata sia in larghi strati dell'opinione pubblica e dei settori produttivi coinvolti, i valori di potenza dei motori delle unità da diporto che possono essere condotte senza patente sono stati ridotti a 40,8 CV.

Da quanto sopra evidenziato emerge l'urgente esigenza di dare certezza del quadro normativo di riferimento con l'adozione di una disposizione transitoria che permetta di superare le difficoltà e le problematiche dei diportisti e dei settori produttivi.

Con l'articolo 3 è stata pertanto introdotta la norma transitoria in questione che

sana, a tutto il 31 ottobre 1995, la posizione di coloro che nel periodo di vigenza del decreto legge n. 119 del 1995 hanno acquistato motori di potenza non superiore a 75 CV., che potevano essere condotti senza abilitazione, nonchè la situazione di quanti, entro il 21 giugno 1995, si sono autodenunciati con la dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 10-bis, del citato decreto-legge n. 378 del 1994. Resta, naturalmente, fermo l'obbligo per i soggetti interessati di munirsi della prescritta abilitazione per poter condurre i motori in questione, successivamente alla data del 31 ottobre 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1995.

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di nautica da diporto, al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza della vita umana in mare, nonché disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chi, entro il limite di mezzo miglio dalla costa naviga con qualsiasi mezzo da diporto ad una velocità superiore a sei nodi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

È obbligo di chi abbia la condotta del mezzo nautico di regolare in ogni caso la velocità dello stesso in modo che, avuto riguardo alle condizioni meteomarine, di tempo o di luogo, o in presenza di altre imbarcazioni e di bagnanti, sia evitato ogni pericolo per la navigazione e per la sicurezza delle persone e delle cose.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni del terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.».

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni.».

Articolo 3.

(Disposizione transitoria)

1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1995.

SCALFARO

DINI - CARVALE

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

